

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE

Oggetto: D.L. n. 189/2016 convertito dalla L.229/2016 (Legge speciale Sisma) - Legge 199 del 30/12/2025, Legge di bilancio - Ordinanza del Commissario Straordinario n. 273 del 4 Maggio 2026 - Definizione della procedura di autorizzazione dell'incremento di contributo

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, e i motivi ivi indicati al fine dell'adozione del presente atto, che vengono condivisi;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 2/VCOMMS16 del 01/04/2022, così come confermato, aggiornato e integrato dal n. 5 del 29/06/2023 del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post-sisma 2016, concernente "D.L. 6/1998 convertito dalla L. 61/98 – D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. 229/2016 – Nomina soggetti delegati – Aggiornamento -";

VISTO il Decreto Legge n. 189/2016 (Legge speciale Sisma), convertito dalla L.229/2016, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la Legge n. 199 del 30/12/2025, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

DECRETA

- di consentire, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 273/2026 e in ragione dei poteri di controllo e verifica spettanti all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che il Direttore dei lavori, in luogo della documentazione prevista dal comma 2, presenti una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà con la quale attesti:
 - l'avvenuto deposito, nelle piattaforme dedicate (P.N.C.S. e Portale ENEA), della documentazione richiesta dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'accesso agli incentivi fiscali previsti dall'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comprensiva del visto di conformità di cui all'art. 119, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 34/2020;
 - l'univoca riferibilità delle lavorazioni già oggetto di rendicontazione nelle suddette piattaforme ai medesimi interventi per i quali è stato richiesto il beneficio fiscale;
 - gli effettivi importi già rendicontati e richiesti mediante stato di avanzamento dei lavori a valere sugli incentivi fiscali.
- Di stabilire che, ai fini della completezza dell'istanza per il riconoscimento dell'incremento di contributo di cui all'art. 3, comma 1, della citata Ordinanza, debbano essere obbligatoriamente allegati i modelli pubblicati nella sezione "Modulistica" del sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche. La mancata allegazione, totale o parziale, della predetta modulistica comporta l'incompletezza dell'istanza;



- di stabilire che, ricevuta la domanda di incremento del contributo, l'Ufficio Speciale, prima dell'avvio dell'istruttoria formale, proceda a una verifica preliminare volta ad accertare la legittimazione del richiedente ai fini dell'ammissibilità al contributo per la ricostruzione post-sisma, nonché la completezza e l'idoneità della modulistica prevista al punto precedente, avvalendosi, ove necessario, del contraddittorio con il professionista incaricato;
- di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione, né della contabilità speciale n. 6044.

Il Direttore
(*Marco Trovarelli*)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge speciale Sisma;
- Legge n. 199 del 30/12/2025, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"
- Ordinanza commissariale n. 273 del 4 maggio 2026 "Disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 616 e 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in tema di incremento di contributo a copertura delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento degli interventi interessati dal Superbonus

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Il decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, all'articolo 1, comma 5, dispone che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto-legge, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto stesso.

Il successivo articolo 12, comma 4, stabilisce che il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.

L'istruttoria dei procedimenti di concessione delle diverse tipologie di contributi previste dal precitato decreto legge, secondo quanto fissato in particolare dalle Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione fino ad oggi emanate, compete all'Ufficio speciale per la ricostruzione.

L'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 273, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha stabilito che in relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è riconosciuto un incremento del contributo destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

L'articolo 1, comma 618, della legge n. 199 del 2025, stabilisce che i Commissari straordinari e gli Uffici speciali, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell'intervento.



In attuazione della suddetta disposizione normativa, è stata emanata l'Ordinanza 273/2026, che si applica ai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per gli interventi finalizzati alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente a quelli con destinazione abitativa, o prevalentemente abitativa, per i quali alla data del 31 dicembre 2025 non sono stati conclusi i lavori finanziati mediante accesso agli incentivi fiscali previsti dall'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l'utilizzo delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

L'art. 2 dell'Ordinanza individua i criteri di accesso all'incremento del contributo, differenziandoli in relazione alla data di presentazione dell'istanza di concessione: da un lato le istanze depositate anteriormente al 30 marzo 2024, dall'altro quelle presentate dopo tale data ed entro il 31 dicembre 2024. Sono parimenti individuati, altresì, i casi di esclusione.

Ai fini del riconoscimento dell'incremento di contributo di cui all'articolo 1, nei casi di mancato esercizio totale o parziale entro il 31 dicembre 2025 delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti legittimati producono nell'ambito del fascicolo GE.DI.SI. una specifica variante (RCR), corredata da un nuovo quadro economico dell'intervento, comprensivo delle lavorazioni eccedenti il contributo sisma per le quali non sia stata effettuata sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (P.N.C.S.) e sul portale ENEA la comunicazione di spesa sostenuta a valere sugli incentivi fiscali di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l'utilizzo delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, distinguendo le diverse forme di finanziamento utilizzate e/o l'eventuale impiego di risorse proprie, mediante utilizzo del modello di cui all'allegato A alla presente Ordinanza.

In caso di intervenuta parziale rendicontazione di spesa eccedente il contributo concesso a valere sugli incentivi fiscali mediante comunicazione sul P.N.C.S. e sul portale ENEA, i soggetti legittimati producono, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della ridetta ordinanza, la relativa documentazione prescritta dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, comprensiva del visto di conformità di cui all'articolo 119, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, dando evidenza nella documentazione contabile della univoca riferibilità delle lavorazioni già oggetto di rendicontazione nelle suddette piattaforme.

Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, tuttavia, possono adottare una specifica circolare che, in alternativa a quanto previsto dal comma 2, consenta al direttore dei lavori di produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà con la quale assevera l'avvenuto deposito nelle apposite piattaforme della ridetta documentazione, nonché gli effettivi importi già rendicontati e richiesti mediante stato di avanzamento dei lavori a valere sugli incentivi fiscali, ferma restando l'indicazione della univoca riferibilità delle lavorazioni già oggetto di rendicontazione.

La disciplina in questione stabilisce che in nessun caso sono ammesse variazioni in aumento del dato economico afferente agli incentivi fiscali già comunicato entro i termini di cui al precedente articolo 2, mediante dichiarazione nel Quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse” della RCR o nei documenti agli atti del fascicolo, presenti nella piattaforma



informatica GE.DI.SI., coincidendo tale importo con il limite massimo dell'incremento del contributo previsto al precedente articolo 1, detratta l'eventuale quota già rendicontata in via parziale sui ridetti portali nazionali.

L'art. 4 determina i costi ammissibili con l'incremento di contributo e quelle opere aggiuntive diverse da quelle specifiche attinenti alla ricostruzione post sisma 2016, che, invece, non sono ammissibili, quali quelle finalizzate alla realizzazione di aumenti di cubatura, piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, miglorie, opere di finitura, nonché le opere di cambio destinazione d'uso e le variazioni del numero delle unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 41, commi 10 e 13 e dell'articolo 103 del TURP, che restano a carico dei soggetti legittimati.

Fanno eccezione al divieto di cui al punto che precede gli interventi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU. In tali casi l'incremento di contributo è riconoscibile per la parte relativa all'incremento di volume entro il limite del 15% della volumetria originaria in caso di edifici isolati unifamiliari e bifamiliari e del 20% negli altri casi.

L'art. 5 disciplina le modalità di erogazione dell'incremento di contributo, definendone il relativo procedimento. L'incremento del contributo è erogato a valere sulle risorse indicate dall'articolo 1, comma 616, della legge n. 199 del 2025. Il Commissario straordinario, in coerenza con l'autorizzazione di spesa decennale prevista dall'ultimo periodo del citato comma 616 della legge n. 199 del 2025, provvede con proprio decreto alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dell'incremento di contributo. L'incremento del contributo è erogato a valere sulle risorse indicate dall'articolo 1, comma 616, della legge n. 199 del 2025. Il Commissario straordinario, in coerenza con l'autorizzazione di spesa decennale prevista dall'ultimo periodo del citato comma 616 della legge n. 199 del 2025, provvede con proprio decreto alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dell'incremento di contributo.

In fase di prima attuazione della presente Ordinanza, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione sono autorizzati ad utilizzare le somme giacenti sui propri fondi di rotazione per le anticipazioni di cui all'articolo 122, comma 14, del TURP e provvedono a rendicontare mensilmente al Commissario straordinario i flussi dei pagamenti anticipati in base alle esigenze. Il Commissario Straordinario dispone, con proprio provvedimento, il trasferimento delle risorse previa rendicontazione di un importo pari ad almeno l'80% delle risorse in precedenza trasferite e in coerenza con l'effettivo andamento della spesa.

Sulle domande di concessione del contributo, che rientrano nell'incremento previsto dalla presente ordinanza, sono effettuate le verifiche e controlli previste dall'articolo 66, comma 5, e dalle disposizioni del Capo VII della Parte II del TURP.

Al fine di consentire la tempestiva istruttoria da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle domande di incremento di contributo, è altresì concessa una proroga eccezionale di mesi quattro per la conclusione dei relativi lavori.

Le disposizioni transitorie stabiliscono che per gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della medesima Ordinanza, è stata liquidata la rata di saldo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla



base delle ordinanze vigenti alla data della liquidazione.

Premesso il quadro normativo di riferimento, in particolare, tenuto conto della facoltà espressamente riconosciuta dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 273/2026, il presente atto è adottato in attuazione dei principi di buon andamento, semplificazione dell'azione amministrativa e divieto di aggravamento del procedimento, con l'obiettivo di ridurre e razionalizzare gli oneri documentali a carico dei professionisti e di agevolare l'accesso all'incremento di contributo, garantendo al contempo la completezza, l'efficienza e l'efficacia delle verifiche istruttorie.

Resta fermo il potere dell'Ufficio Speciale di effettuare verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta.

Per le motivazioni tutte indicate si propone l'adozione del decreto di cui all'oggetto nei termini espressamente stabiliti nella parte dispositiva dello stesso atto.

Il Direttore
(*Marco Trovarelli*)
Documento informatico firmato digitalmente

NESSUN ALLEGATO

